



# Sportello Unico Attività Produttive "SUAP MADONIE ASSOCIATO"

Viale Risorgimento, 13/B – 90020 Castellana Sicula (PA)

COMUNI ASSOCIATI:

Alimena - Blufi - Bompietro - Caltavuturo - Castelbuono - Castellana Sicula - Campofelice di Roccella - Collesano - Gangi - Geraci Siculo - Gratteri - Isnello - Lascari - Petralia Soprana - Petralia Sottana - Polizzi G. - Pollina - San Mauro Castelverde - Sciarra - Scillato - Sclafani Bagni

|            |                                                                                                                                                                                                    |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Comune di: | Campofelice di Roccella                                                                                                                                                                            | P.E. 09/2025 |
| Oggetto:   | Realizzazione di una struttura turistico-albergheria all'interno di un lotto ubicato nel complesso residenziale "Gran Mareluna Village" in C/da Pistavecchia del comune di Campofelice di Roccella |              |
| Ditta:     | Nuova Edilizia s.r.l. di Lo Medico Francesco                                                                                                                                                       |              |

## DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA n. 53/2026 DEL 15/06/2026

(Art. 18 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7)

### Premesso che:

- La SO.SVI.MA. S.p.A. Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie, Delegata dai Comuni aderenti alla gestione del SUAP, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, 6° comma della L.R. 5/2011 e dall'art. 4, 5° comma del DPR 160/2010 interviene quale "Sportello Unico per le Attività produttive denominato "SUAP MADONIE ASSOCIATO";
- Con Determinazione dell'Amministratore Unico di SO.SVI.MA n° 29/2024, l'Arch. Salvatore Vignieri è stato confermato Responsabile dello SUAP Madonie;
- Il Comune di Campofelice di Roccella ha aderito al "SUAP MADONIE ASSOCIATO" con delibera di CC n. 37 del 23/05/2011;
- Vista l'istanza presentata a questo "SUAP MADONIE ASSOCIATO" in data 18/02/2025 prot. 1033 e successiva integrazione del 08/05/2025 prot. 2986 dal Signor:

|                                      |                |                                    |       |                       |     |                  |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|-----------------------|-----|------------------|
| Lo Medico                            | Francesco      |                                    | Nato  | Palermo               | Il  | 30/06/1960       |
| Residente                            | Bagheria       |                                    | Via   | Via Monaco I, 6       | CF: | LMDFNC60H30G273H |
| nella qualità di                     | Amministratore |                                    | Ditta | Nuova Edilizia s.r.l. |     |                  |
| con sede                             | in             | Via Ramacca, 120 Bagheria 90011 PA |       |                       | PI: | 04066430820      |
| Per il Progetto in oggetto descritto |                |                                    |       |                       |     |                  |

Tendente ad ottenere il PUPC per il progetto in oggetto indicato.

- Questo SUAP MADONIE Associato, nella qualità di Autorità procedente, con nota pec del 15/05/2025 prot. 3199 ha indetto la conferenza dei servizi decisoria ai sensi del 3° comma dell'art. 7 del DPR 160 del 07/09/2010 e s.m.i. in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 21/05/2019 n. 7 con la seguente comunicazione obbligatoria:

a) Oggetto della determinazione da assumere:

Realizzazione di una struttura turistico-albergheria all'interno di un lotto ubicato nel complesso residenziale "Gran Mareluna Village" in C/da Pistavecchia del comune di Campofelice di Roccella

b) termine perentorio ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 18, comma 2b, legge Regionale 21/05/2019 n. 7:

**Entro il 30/05/2025**

c) termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza

**Entro il 23/07/2025**

- d) data nella quale si dovrà tenere l'eventuale riunione in modalità sincrona art. 18 comma 2d legge Regionale 21/05/2019 n. 7, Con Apposita convocazione
- e) **Termini di conclusione del procedimento (giorni 90)** (Art. 18 comma 2c LR 21/05/2019 n.7  
**Cessanti il 31/08/2025**
- f) L'attività in oggetto è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche;

**Visto** Il Parere Contrario espresso dalla Soprintendenza di Palermo con nota prot. 0011079 del 03/07/2025 acquisito in pari data al nostro prot. 3634;

**Visto** L'art. 18 comma 5 della Legge Regionale 21/05/2019 n. 7;

**Ritenuto** non superabile "L'avvio del procedimento relativo alla adozione di provvedimento negativo";

**Vista** la richiesta di NON Archiviazione della pratica da parte della Ditta Istante, pervenuta il 27/006/2025 prot. 4265;

**Vista** la Richiesta di Conclusione del procedimento pervenuto dalla Ditta in data 12/06/2026 prot. 4947;

**Tutto ciò premesso, visto e ritenuto,**

Il Sottoscritto Responsabile del SUAP MADONIE ASSOCIATO, coadiuvato dalla Dott.ssa La Placa Barbara Nicla di SO.SVI.MA SpA, con funzione di segretaria par la predisposizione del presente Verbale

#### **ADOPTA LA SEGUENTE**

#### **DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA**

della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi del comma 5 dell'Art. 18 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che produce l'effetto del rigetto della domanda presentata dal soggetto interessato.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni/Enti ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

- Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la sede della SO.SVI.MA s.p.a, viale Risorgimento 13/B Castellana Sicula e sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

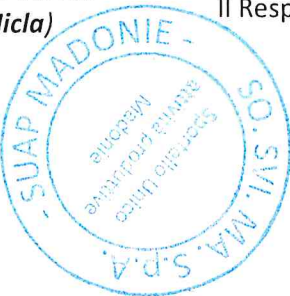
Allegati e parte integrante della presente Determinazione:

- Parere Contrario espresso dalla Soprintendenza di Palermo con nota prot. 0011079 del 03/07/2025 acquisito in pari data al nostro prot. 3634; con nota prot. 6409 del 30/07/2024, acquisito in pari data al nostro prot. 5887;

Castellana Sicula, 15/06/2026

Il Segretario della Conferenza dei Servizi  
(Dott.ssa La Placa Barbara Nicla)

*La Placa Barbara*



Il Responsabile del SUAP MADONIE ASSOCIATO  
(Arch. Salvatore Vignieri)

*Salvatore Vignieri*



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
Posta certificata del Dipartimento  
[Dipartimento.beniculturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:Dipartimento.beniculturali@certmail.regione.sicilia.it)  
Servizio Soprintendenza  
Beni Culturali e Ambientali di Palermo  
Palazzo Ajutamicristo – via Garibaldi, 41  
90133 Palermo tel. 091/7234011  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopripa](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopripa)  
Posta certificata della Soprintendenza  
[sopripa@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopripa@certmail.regione.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale  
80012000826

**Unità operativa di base S16.2**

Sezione per i beni architettonici e  
storico-artistici, paesaggistici e  
demoetnoantropologici

**Unità operativa di base S16.3**

Sezione per i beni archeologici, bibliografici e  
archivistici

**Documenti inviati tramite PEC**

Palermo Prot. n. 0011079 del 03 GIU 2025

Allegati n. \_\_\_\_\_

**BB.NN. 88243**

Rif. Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rif. Reg. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Alla SO.SVI.MA. SpA  
SUAP MADONIE ASSOCIATO  
PEC: sosvima@pec.it

**Oggetto:-** Comune di Campofelice di Roccella – Realizzazione di una struttura turistico-albergheria all'interno di un lotto ubicato nel complesso residenziale "Gran Mareluna Village" in C/da Pistavecchia del comune di Campofelice di Roccella.  
Ditta: Nuova Edilizia s.r.l. di Lo Medico Francesco

Con riferimento all'istanza assunta al prot. gen. di questo Ufficio con il N° 10016 del 19/05/2025, con la quale si chiede il nulla osta alla realizzazione delle opere in oggetto, premesso che la documentazione allegata al progetto risulta carente;

Visto il D.A. 2272 del 17/05/1989 che sottopone a tutela il territorio di Campofelice di Roccella;

Atteso che l'intervento ricade in "Zona CS1" del PRG del Comune di Campofelice di Roccella;

Considerato che le opere in progetto ricadono altresì in un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1° lett. m), di interesse archeologico;

Considerato che le attività sono localizzate all'interno del Parco Archeologico di Himera, la cui perimetrazione è pubblicata in G.U.R.S. del 14 maggio 2010, Parco istituito con D.P.R. dell'11 aprile 2019 (pubblicato in GURS del 14 giugno 2019);

Considerato che le lavorazioni previste ricadono nella zona C del suddetto Parco Archeologico, il cui regolamento è stato pubblicato sulla GURS del 27 agosto 2021 con D.A. del 3 agosto 2021;

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento che indicano le attività consentite e i divieti nel Parco suddetto;

Considerato che l'art. 10 del Regolamento citato, al comma 7, fornisce le indicazioni relative alle nuove costruzioni;

Visto che il suddetto Regolamento all'art. 2 afferma che lo stesso costituisce "variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato" qualora con essi in contrasto.

Tutto ciò premesso,

si rappresenta che la realizzazione di tale complesso alberghiero non è consentita dal citato regolamento.

Pertanto, questa Soprintendenza considera l'area **non compatibile** con le opere in progetto.

IL SOPRINTENDENTE  
SELIMA GIORGIA GIULIANO

|                                         |                                         |   |        |                                                                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Responsabile procedimento               | Arch. M.A. Tripi - Dott.ssa R. M. Cucco |   |        | (se non compilato il responsabile e il dirigente proposto alla struttura organizzativa) |                             |
| Stanza                                  | piano                                   | I | Tel.   | 091/7134026 - 18                                                                        | Durata procedimento         |
| Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) |                                         |   | e-mail | urpsopripa@regione.sicilia.it                                                           | Responsabile: nome cognome: |